

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 N. 2

Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)

pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005 N. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)

pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 Febbraio 2005 N. 4

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005 (pubblicata nel B.U. Supplemento Straordinario al n. 2 del 9.2.2005, parte I).

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 25 ottobre 2004, n. 18 recante "norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere".

pag. 35

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA

Ordinanza di rimessione di questione di legittimità alla Corte Costituzionale nei confronti dell'art. 10 della L.R. 7 maggio 2002, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2002)".

pag. 37

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 n. 2

Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modificazione dell'articolo 10 della l.r. 9/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato di cui all'articolo 9 presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la successiva approvazione, il programma generale delle iniziative.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 n. 2

Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali

è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri G. Barci e G. Ronzitti in data 19 gennaio 2005 e ha acquisito il numero d'ordine 445;
- è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 24 gennaio 2005;
- la proposta di legge di legge è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2005;
- la legge regionale entra in vigore il 24 febbraio 2005.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- La legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 è pubblicata nel B.U. 12 maggio 2004 n. 5.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da auto-

rizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2005 in euro 250.000.000,00.

Articolo 2

(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2005-2007, per l'anno 2005 le maggiori risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono interamente destinate al finanziamento delle esigenze di natura corrente del settore sanitario regionale.

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

Articolo 3

(Fondo Investimenti Regionali)

1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l'anno 2005 in euro 19.000.000,00.
2. Il fondo é destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della regione.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.

Articolo 4

(Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi)

1. Il Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi è determinato per l'anno 2005 in euro 5.000.000,00.
2. Sono finanziati o cofinanziati interventi e progetti nei settori della:
 - a) infrastrutturazione depurativa e idrica;

- b) infrastrutturazione della viabilità minore;
- c) difesa del suolo;
- d) edilizia pubblica.

3. La ripartizione del fondo è effettuata con criteri di perequazione e con priorità per interventi sovracomunali.
4. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva i criteri per l'attuazione del piano degli interventi individuati d'intesa con le Province, nonchè le modalità di partecipazione finanziaria delle medesime.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli Enti locali, per il tramite delle Province, alla Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5

(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2005 in euro 103.653.000,00.
2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta ad euro 9.185.000,00.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)" sono aggiunti i seguenti:
 - "2. Il termine di cui al comma 1 può essere differito, con provvedimento della Giunta regionale, per non più di ulteriori diciotto mesi. In caso di differimento del termine i soggetti attuatori non possono richiedere, fino all'avvenuta consegna dei lavori, ulteriori finanziamenti.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all'attuazione delle procedure di esproprio."

TITOLO III**DISPOSIZIONI DIVERSE****Articolo 7**

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6)

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) è prorogato al 31 dicembre 2006.

Articolo 8

(Sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare)

1. I proventi relativi alle infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sono acquisiti al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento delle esigenze di natura corrente del settore sanitario regionale.

Articolo 9

(Estinzione di crediti)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2004, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.
2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2004, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

Articolo 10

(Applicazione del comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342)

1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autovei-

coli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
3. Entro il 30 giugno 2005 le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento decorrono dal 1° gennaio 2001 dovute per i veicoli ultraventennali non rientranti nelle agevolazioni di cui al comma 1 e non corrisposte, possono essere assolte con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
4. Entro lo stesso termine è possibile effettuare integrazione di pagamento, per i veicoli di cui ai commi precedenti, fino alla corrispondenza dell'importo dovuto, qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte.
5. Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, riguardanti i veicoli di cui al comma 1, devono pervenire entro il 30 giugno 2005.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11

(Versamento massa rimorchiabile per alcune tipologie di veicoli)

1. Per i veicoli adibiti al trasporto merci con

massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005.

Articolo 12

(Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004 n. 22)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale) è aggiunto il seguente:

"Articolo 18 bis

(Sospensione dell'efficacia)

1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato."

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2005 restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 14

(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2005.

Articolo 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

Tabella A

(Articolo 13)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso

Area	Competenza 2005	Competenza 2006	Competenza 2007
I - Istituzionale	27.500,00	27.500,00	27.500,00
III - Territorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
V- Infrastrutture	200.000,00	200.000,00	200.000,00
XI - Istruzione, Formazione, Lavoro	500.000,00	500.000,00	500.000,00
XIII - Agricoltura, economia montana	6.000,00	6.000,00	6.000,00
XVIII - Gestionale	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale	1.033.500,00	1.033.500,00	1.033.500,00

Tabella B

(Articolo 13)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Area	Competenza 2005	Competenza 2006	Competenza 2007
V - Infrastrutture	300.000,00		
XIII - Agricoltura	29.000,00		
XVII - Turismo	500.000,00		
Totale	829.000,00		

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
4 febbraio 2005 n. 3**

Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renata Oliveti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 145 in data 7 dicembre 2004;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 dicembre 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 435;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 19 gennaio 2005;*
- e) il disegno di legge è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2005;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 9 febbraio 2005.*

4. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere M. A. Nucci Novi Ceppellini)

Il disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)" è stato predisposto in attuazione delle disposizioni degli articoli 6 e 14 della legge regionale 26 marzo 2002 n.15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) che stabiliscono la presentazione contestuale della legge finanziaria e della legge di bilancio. La legge finanziaria, infatti, nel nuovo ordinamento contabile è lo strumento da predisporre per delineare la manovra di bilancio annuale, con l'individuazione delle scelte strategiche per raggiungere gli obiettivi programmatici di politica economica assunti dal DPEFR. Con i disegni di legge finanziaria e di bilancio, la manovra finanziaria regionale viene impostata con modalità coerenti con le indicazioni espresse nel documento d'indirizzo citato relativo agli

anni 2005-2007. Nonostante il quadro finanziario nazionale di riferimento offra elementi di incertezza, peraltro già evidenziati nel DPEFR, la manovra finanziaria regionale centra comunque gli obiettivi posti dal medesimo. Il disegno di legge finanziaria 2005 è stato predisposto dagli uffici della Giunta quando ancora la legge finanziaria statale non aveva completato il suo iter e pertanto non poteva costituire quadro di riferimento per i documenti contabili della Regione. Il 7 gennaio c.a. è stato oggetto, insieme al disegno di legge sul bilancio, di audizioni da parte della I Commissione. Successivamente alla definizione del quadro finanziario statale 2005 è stato predisposto apposito emendamento che ha introdotto gli altri elementi di misurazione delle grandezze finanziarie per l'anno 2005 e pluriennale 2006/2007. Tra le disposizioni più significative vi è quella che incrementa da euro 77 a euro 93, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita quale tributo proprio delle Regioni dall'articolo 3 comma 20 della legge 549/1995 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La misura fissata rientra nei limiti minimo e massimo stabiliti dalla suddetta normativa statale. Il relativo gettito è interamente devoluto alla erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore a studenti meritevoli e privi di mezzi. Un'altra disposizione ribadisce il principio della decadenza dai contributi, con il conseguente defianziamento automatico degli interventi ammessi, qualora nel termine di diciotto mesi non venga effettuata la consegna dei lavori (fase procedurale di avvio specificamente prevista dalla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni). Tale principio, sperimentato negli anni precedenti per il Piano degli interventi, viene esteso in via generale a tutti gli interventi infrastrutturali finanziati con i fondi discrezionali di bilancio. Lo scopo della disposizione è quello di incentivare la realizzazione degli investimenti. In deroga al principio generale sono previste per ragioni oggettive sia la possibilità di proroga del termine con apposito provvedimento della Giunta regionale sia la sospensione del termine in caso di avvio delle procedure di esproprio. L'articolo 9 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, se accertate dagli organi di polizia locale, sono attribuite direttamente alla Regione ed acquisite al titolo III- Entrate extratributarie del bilancio regionale e sono destinate al finanziamento delle esigenze di natura corrente del servizio sanitario. L'articolo 10 dispone l'abbandono dei piccoli crediti di natura tributaria, relativi agli anni pregres-

si, di importo non superiore ad euro 15, per i quali sarebbe antieconomico procedere alla riscossione. Tenuto conto di quanto sopra esposto, mi auguro che il Consiglio voglia pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge finanziaria per il 2005, approvato a maggioranza dalla I Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Vassallo)

Da una prima lettura della legge finanziaria e del bilancio 2005 si ricava una netta impressione: la Giunta regionale ha volutamente tenuto un tono basso, quasi dimesso. E' come se avesse voluto significare che un ciclo amministrativo si sta chiudendo e che si è in attesa degli eventi per quanto riguarda il 2005, cioè delle elezioni. Un esempio in proposito è illuminante: la politica degli investimenti è sì quantificata (e di per sé non è molto significativa) ma non è adeguatamente supportata da un disegno strategico di sviluppo. Sono stati proposti il Fondo Investimenti Regionali (per 19 milioni di euro) e il Piano degli interventi (per 5 milioni di euro), ma al di fuori di opzioni programmatiche nette e chiaramente identificabili. Se è pur vero che questa mancanza di respiro strategico è il tratto distintivo della Giunta di Centrodestra, per la quale lo slogan adottato "gente concreta" si è tradotto nei fatti in "politica rivolta al particolare, al contingente, all'immediato", è altrettanto fondata la convinzione che il tono dimesso, che caratterizza gli atti fondamentali dell'attività amministrativa, sia il frutto di una scelta precisa. Il bilancio 2005 dovrebbe essere l'occasione per tirare le somme dell'attività svolta nell'intera legislatura, di presentare un rendiconto di ciò che si è realizzato, e, nello specifico dell'attività finanziaria, una valutazione sull'andamento dei conti regionali in questi anni. Ma è appunto questa operazione verità che si è evitato di fare, a partire dal nodo essenziale della sanità. L'impostazione della Giunta, invece, anche su questo aspetto, è stata finalizzata ad oscurare la realtà dei fatti e le azioni conseguenti che da essa dovrebbero scaturire. Ormai è un dato assodato, anche se la Giunta non ha il coraggio di rendere ufficiali le cifre: il deficit 2004 del settore sanitario sta viaggiando su un livello stimato intorno ai 250 milioni di euro. È una cifra impressionante che il Centrodestra lascia in eredità alla prossima Giunta regionale. Di fronte alle nostre argomentazioni sulle dimensioni del deficit sanitario, spesso la maggioranza si è rifugiata in un ipotetico e salvifico intervento del Governo. Per riportare tuttavia alla sua effettiva portata il concorso nazionale alla riduzione del deficit, occorre fare ri-

ferimento a quanto è disposto dalla legge finanziaria 2005, (legge 311 del 2004). Al comma 164 dell'articolo 1 si dispone un finanziamento nazionale complessivo di 2 miliardi di euro quale intervento dello Stato per ripianare i disavanzi regionali in sanità per gli anni 2001 - 2002 - 2003. Sulla base di una percentuale di ripartizione ormai consolidata fra le Regioni, alla Liguria dovrebbero toccare circa 60 milioni di euro (pari al 3% dello stanziamento nazionale). Questa cifra coprirebbe soltanto il costo di rinnovi contrattuali per il personale della sanità nel triennio 2001 - 2003, mentre rimarrebbero del tutto scoperti i disavanzi degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (Gaslini e IST), che assommano, sempre nel triennio, a 101 milioni di euro. Quindi con le risorse della Finanziaria 2005, non solo non è coperto il deficit pregresso (anni 2001 - 2003), ma rimane completamente fuori il deficit del 2004. Una situazione a dir poco drammatica che non giustifica affatto il silenzio della Giunta e del suo Presidente in occasione del bilancio regionale 2005, a maggior ragione se consideriamo che la Legge Finanziaria (L. 311/2004) prevede, all'articolo 1 comma 174, obblighi ed oneri pesanti per le Regioni che dovessero trovarsi, come la Liguria, in situazione di deficit. La Legge Finanziaria è chiara: sulla base di un monitoraggio trimestrale dei conti, se la Regione stima che esista uno squilibrio finanziario nel quarto trimestre dell'anno precedente (cioè nel 2004), essa, entro il 30 aprile 2005, dovrà mettere mano allo squilibrio o con risorse proprie (quindi a scapito di altri settori) o con l'introduzione di aggravii fiscali per quanto riguarda l'addizionale IRPEF e l'IRAP. L'atteggiamento della Giunta regionale è doppiamente strumentale: far intendere che lo stato finanziario della sanità non è allarmante e, di conseguenza, non parlare delle misure per arginare il deficit, sostanzialmente l'aumento delle imposte, che invece è prospettiva non remota per intera responsabilità del Centrodestra. Chiediamo che la Giunta regionale produca un documento con numeri e non parole, dal quale emerga la dimensione inequivoca della situazione della sanità stimata per il 2004 e nel quale si esplicitino le partite tuttora aperte relative agli anni fino al 2003. E, con altrettanta chiarezza, la Giunta dovrà rispondere alle domande sulle sue intenzioni in merito agli strumenti che intende adottare per far fronte ai buchi del 2003 e del 2004. Alla luce di queste considerazioni emerge, ancor più nitidamente, la politica avventata e strumentale posta in essere dalla Giunta regionale in merito alla spesa farmaceutica. Nel 2002, come è noto, la Giunta regionale ha intro-

dotto i tickets sulle medicine, i più alti d'Italia (più del doppio della media nazionale), facendo pagare ai malati liguri fino al 31 dicembre 2004 circa 116 milioni di euro. Questa misura, socialmente iniqua, era stata giudicata dal Centrodestra decisiva per ridurre la spesa farmaceutica, tanto che non era stata accompagnata da altri provvedimenti di controllo della spesa. Il risultato è che la spesa farmaceutica è stimata dalla Giunta nel 2004 pari a circa 378 milioni di euro, una cifra quasi identica al 2001 (381 milioni di euro), prima dell'introduzione del ticket. Siamo quindi in presenza di un risultato paradossale: il ticket ha colpito duramente i malati liguri e le loro famiglie e, per di più, è stato inefficace per il bilancio regionale. Oggi il ticket è stato ridotto, in assenza di misure alternative di controllo della spesa farmaceutica, come hanno detto altre regioni, ad esempio la Toscana, ci sarà un ulteriore sovraccarico di spesa, che graverà sul deficit. Un'ultima considerazione sullo stato finanziario della sanità: all'inizio della legislatura ci fu una improvvida polemica del Presidente Biasotti sulla eredità lasciata dal Centrosinistra. Quella polemica sui presunti buchi avuti in eredità durò non a lungo, anche perché il Presidente fu smentito dai nostri dati, confermati dall'allora Assessore al Bilancio. Le cose stavano in modo ben diverso. Il Centrosinistra si fece carico di una situazione pesante e la portò in pareggio, il Centrodestra ha prodotto nuovamente un deficit che è pari a quello di 10 anni fa (500 miliardi), prima dell'azione di risanamento del Centrosinistra. La politica sanitaria si misura anche sulla base degli investimenti messi in campo dalla Regione per le strutture sanitarie. Prescindendo dalla quota di cofinanziamento regionale (in misura molto modesta) per i finanziamenti statali in materia di strutture sanitarie, nel bilancio 2005 non c'è neppure un euro di risorse regionali con questa specifica finalità. Una politica di investimenti della Regione è fondamentale soprattutto per gli aspetti di rinnovamento tecnologico delle attrezzature. Proponiamo un programma di investimenti regionali in nuova tecnologia, lo strumento che è in grado di accrescere la qualità dell'offerta sanitaria ligure (di fronte all'esodo verso altre Regioni) e di incidere sulla stessa spesa corrente, più elevata dove è maggiore la vetustà degli impianti per il ricorso a manutenzioni continue e ad un bisogno maggiore di personale per garantirne il funzionamento. La politica degli investimenti è il vero punto debole dell'attuale Giunta. Abbiamo già detto della mancanza di respiro strategico che l'ha caratterizzata in questi anni. Un esempio per tutti. Il Fondo Inve-

stimenti regionali era stato creato nel passato proprio per reperire risorse da concentrare sui temi e problemi scelti per la loro strategicità. Il Centrosinistra individuò ad esempio il tema costa-mare (cioè risanamento, disinquinamento e valorizzazione del patrimonio costiero) come elemento in grado di accrescere la vivibilità per i residenti e di qualificare l'offerta turistica. Il F.I.R. è invece diventato un veicolo omnibus dove coesistono le scelte più diverse, perdendo il suo carattere di volano per lo sviluppo. Abbiamo visto che questa logica si è riproposta anche recentemente in merito alla discussione sulla ripartizione del Fondo Unico per l'Industria, dove all'assenza di un disegno di prospettiva, si è aggiunto un ulteriore elemento negativo: due milioni di euro di risorse nazionali sono state sottratte ai settori produttivi. Questo elemento che contraddistingue l'operato della Giunta è, secondo noi, il frutto della sostituzione di una politica di concertazione con gli enti locali, le categorie produttive, i sindacati dei lavoratori, con una vera e propria contrattazione continua con i territori e i diversi soggetti sociali, che ha provocato uno spezzettamento delle fonti di finanziamento, separatezze e divaricazioni, con il risultato di far venir meno la funzione unificante propria della Regione.

Nella legge finanziaria è contenuta inoltre una contraddizione palese con quanto sbandierato dal Centrodestra in Italia e in Liguria in materia di tasse. Si stabilisce infatti che le tasse universitarie aumentino del 18%, un aumento sproporzionato che colpisce le famiglie, in un momento nel quale si è registrato una diminuzione del potere d'acquisto per i redditi medio bassi.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6.

Nota all'articolo 6:

- la legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 è pubblicata nel B.U. 7 aprile 2004 n. 4;

Nota all'articolo 7:

- la legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 è pubblicata nella G.U. 27 febbraio 2002 n. 306, S.O.;

Nota all'articolo 8:

- la legge 16 gennaio 2003 n. 3 è pubblicata nella G.U. 20 gennaio 2003 n. 15, S.O.;

Note all'articolo 10

- la legge 21 novembre 2000 n. 342 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2000 n. 276, S.O.;
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992 n. 114, S.O.;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 è pubblicato nella G.U. 10 febbraio 1953 n. 33, S.O.

Nota all'articolo 11

- La legge 23 dicembre 1999 n. 488 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.;

Nota all'articolo 12:

- La legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004 n. 11;
- Il Trattato è pubblicato sulla G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325;

4. Struttura di riferimento

Settore coordinamento risorse finanziarie

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 11 depositato il 20 gennaio 2005 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato.

CONTRO

il Presidente della Giunta Regionale della Liguria

PER

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 18 recante "norme regionali sulle discipline bionatu-

rali per il benessere" pubblicata nel B.U.R. Liguria 17 dicembre 2004, n. 10 in relazione all'articolo 117, comma 3, Cost.

Giusta determinazione 28 dicembre 2004 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale Liguria 17 novembre 2004 n. 10, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.

I) Con la denunciata legge regionale la Regione Liguria ha istituito l'elenco per gli operatori delle discipline bio-naturali per il benessere del cittadino, definendo tali discipline; istituendo l'elenco degli operatori in tale settore e delle relative organizzazioni, associazioni, imprese, definendo le modalità per l'inserzione in tale elenco; istituendo un "Comitato Regionale" avente, tra l'altro, funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.

In particolare, con la denunciata legge regionale:

- 1) La Regione Liguria riconosce la qualifica di operatore nelle seguenti discipline bionaturali per il benessere:

lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la prano-terapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio tradizionale (v. art. 2).

Tali discipline concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici dell'individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative.

- 2) La Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere, può prevedere l'iscrizione nell'elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere di nuove discipline bionaturali per il benessere (v. art. 3). Il predetto elenco è suddiviso in due sezioni:

- a. Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di Formazione;

- b. Operatori delle discipline bionaturali per benessere.

Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturali per il benessere.

La prima sezione dell'Elenco è a sua volta

suddivisa nelle sottosezioni "associazioni" ed "imprese".

- 3) La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione dell'Elenco regionale (v. art. 6, commi 1 e 2).
- 4) La Giunta regionale definisce, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalità del suo svolgimento. L'Esame è sostenuto davanti ad un'apposita commissione (v. art. 6, comma 3).
- 5) L'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione seconda dell'Elenco regionale (v. art. 7).

La legge inoltre specifica: le modalità per ottenere l'iscrizione nell'Elenco regionale e le modalità per presentare la domanda di iscrizione all'Elenco.

- 6) È istituito presso la regione (v. art. 9) il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere. La legge stabilisce inoltre la composizione ed i compiti del predetto Comitato (v. artt. 9 e 10).

A coloro che esercitano l'attività di operatore delle discipline bionaturali per il benessere senza essere iscritti nell'Elenco regionale è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro. Sono sottoposti a sanzione amministrativa anche coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultino iscritti nell'elenco; in questo caso può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'Elenco (v. art. 11).

II) La legge regionale in esame appare censurabile in quanto eccede dalle competenze regionali in materia di tutela della salute.

- 1) In particolare si evidenziano:
 - a) l'art. 1, che per realizzare il benessere dei propri cittadini e prevenire stati di disagio

fisici e psichici, attribuisce alla regione il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all'art. 2;

- b) l'art. 2, che individua come discipline bionaturali lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe, demandando alla Giunta regionale l'individuazione di nuove discipline bionaturali;
- c) l'art. 3, che istituisce presso la Giunta Regionale l'Elenco delle Discipline bionaturali;
- d) l'art. 6, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline.

Appare evidente che i succitati articoli regolamentano figure professionali (delle quali alcune genericamente definite e non identificate dalla legge) in esame che sono da ascrivere all'ambito delle professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici spetta invece allo Stato, come affermato da codesta Corte nella nota sentenza n. 353 del 2003.

- 2) Non può non rilevarsi che l'incostituzionalità caratterizza anche i sopra richiamati artt. 7, 9, 10, 11, dovendosi riconoscere che essi sono funzionalmente - come prima detto - collegati con gli artt. 1, 3 e 6, atteso che il loro contenuto dispositivo è, con tutta evidenza, volto al raggiungimento dei fini della legge qui censurata, con particolare attenzione alla regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non convenzionali.

Le disposizioni in esame, pertanto, non rispettando il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle professioni sanitarie, stabilito dall'art. 6, comma 3, del dlgs n. 502 del 1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b) del dlgs n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della l. n. 42 del 1999 (che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali in esame), devono riconoscersi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che prevede l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie solo nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 25 ottobre 2004 n. 18 (artt. 1,2,3,6 ed artt. 7, 9, 10, 11 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Liguria, per violazione dell'art. 117, terzo comma. Così.

Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004 e copia della legge regionale impugnata.

Roma, 5 gennaio 2005

AVVOCATO DELLO STATO
Giovanni Pietro De Figueiredo

**ORDINANZA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
GENOVA**

08.11.2004

N. 267

RITENUTO INFATTO E IN DIRITTO

- che G. S. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della Tassa automobilistica regionale relativa al 1999;
- che la prima doglianza concernente la illegittimità dell'avviso impugnato per omessa notifica nel termine di legge ex art. 2 L. 24.01.1978 n. 27 di copia del Verbale di accertamento della violazione è infondato alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio (cf. Cass 16.02.1998 n. 1649);
- che la seconda censura, concernente l'illegittimità dell'avviso de quo essendo stato quest'ultimo emesso oltr il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 953/82, è stata invece paralizzata dalla Regione Liguria mediante il richiamo all'art. 10 della legge regionale n. 20 del 07.05.2002, in base al quale "il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Li-

guria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31.12.2003";

- che quest'ultima norma, però, come eccepito dal contribuente, si presenta in contrasto con la normativa costituzionale come evidenziato dalla stessa corte costituzionale in relazione a disposizioni analoghe emesse da altre regioni (cf. sentenza 26.09.2003 n. 297 e 296);
- che in vero la norma in questione, modificando la disciplina del termine per l'accertamento del tributo, in senso oltretutto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria, viola la esclusiva competenza dello Stato in materia di Tributi erariali secondo quanto previsto dall'art. 17, comma secondo lett. E, Cost. poichè la tassa automobilistica non può ritenersi tribuito proprio della regione;
- che la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 10 legge regionale n. 20 del 07.05.2002, essendo rilevante ai fini del decidere come il sopra evidenziato, deve essere rimessa alla Corte Costituzionale;

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

Visto l'articolo 23 L. 11.03.1953 n. 87.

ordina la sospensione del giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, legge regionale Liguria 07.05.2002 in relazione all'articolo 117, comma secondo, cost.;

dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al presidente della Giunta Regionale Ligure e venga comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Genova 08.11.2004

IL PRESIDENTE
MARIO TORTI